



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*»;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme*



Al Ministro dell' università e della ricerca

concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: « *Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*» e, in particolare, l'articolo 4, commi 5 e 6 che, relativamente alla conferma dell'accREDITamento iniziale dei corsi di studio accreditati negli anni precedenti, prevedono: «5. *Per gli anni successivi a quelli dell'accREDITamento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente alla verifica, entro il 30 novembre dell'a.a. antecedente a quello di attivazione, del possesso dei requisiti della docenza di riferimento richiesti nell'anno accademico in corso di svolgimento o del rispetto dell'eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. I dati necessari per la verifica devono essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'A.N.V.U.R. svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati. 6. L'accREDITamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 5, ivi compreso quello dei piani di raggiungimento, sia positivo e in caso contrario decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti indicate nell'allegato D, l'accREDITamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un massimo di un anno accademico, senza la necessità di sottoscrivere i piani di raggiungimento di cui al comma 3 e incorrere nelle conseguenze ivi indicate, al fine di consentire l'adozione e l'attuazione di altre misure idonee al superamento delle carenze di docenza.»;*

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della ricerca del 22 novembre 2021, prot. n. 2711, adottato ai sensi del comma 2, dell'art. 9 del sopra citato d.m. n. 1154\2021, con particolare riferimento alla parte relativa alla verifica del possesso dei requisiti minimi di docenza;

CONSIDERATO che la formazione di odontoiatra è disciplinata dalle direttive UE, ai fini della libera circolazione delle professioni, all'acquisizione di un titolo abilitante che possa essere riconosciuto in tutti gli Stati Membri, ove sono prescritte ore di studio e di pratica totali e crediti formativi minimi da acquisire nell'arco della formazione sotto il diretto controllo delle Università;

RICHIAMATE le direttive del Consiglio del 27 luglio 1978, 78/686/CEE e 78/687/CEE relative all'attività di dentista;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- RICHIAMATA** la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/11/2013 (recante modifiche alla Direttiva 2005/367CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) la quale prevede ineludibilmente che: “«2. La formazione di dentista di base è di almeno cinque anni di studio complessivi come minimo, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, e consiste in almeno 5000 ore di insegnamento teorico e pratico a tempo pieno, comprendente quanto meno il programma di cui all'allegato V, punto 5.3.1 e che è dispensato presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto come equivalente o comunque sotto il controllo di un ateneo”;
- CONSIDERATO** che, pertanto, non è consentito derogare a tali requisiti minimi e che il rispetto dei medesimi obbliga ad una precisa valutazione e ad alla correlata messa a disposizione di risorse umane, strumentali e finanziarie, oltre che all' eventuale implementazione dell'edilizia universitaria e all'assicurazione dei servizi agli studenti (biblioteche, spazi informatici attrezzati, spazi comuni ecc.);
- CONSIDERATO** che le Università curano la formazione didattica e assicurano il rilascio di titoli accademici aventi valore legale per tutti i corsi accademici e professionalizzanti che costituiscono il proprio ventaglio dell'offerta formativa, tra cui i corsi di laurea in ambito medico-sanitario anche ai fini della libera circolazione nei Paesi UE;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021 con cui sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021\2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- PRESO ATTO** che non è consentito erogare oltre il 10 per cento di attività didattica da remoto in base al citato d.m. n. 289/2021 ed in particolare, all'ALLEGATO 3 del medesimo decreto (contenente le “linee guida sulla programmazione delle Università relativa all'istituzione dei corsi di studio”) il quale stabilisce che : “*Le Università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio: a) Corsi di studio convenzionali (si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale)*” ;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 giugno 2022, prot. n. 583 recante: «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale a.a. 2022/2023*»



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° luglio 2022, prot. n. 1110 recante: *«Modalità e i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese a.a.2022\2023»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 1° luglio 2021, prot. n. 1115 recante: *«Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022\2023»;*
- VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le *«Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2022/2023»;*
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2022/2023 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante: *“Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2022/2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni”;*
- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assunta al repertorio atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2022/2023, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;
- POSTO che il fabbisogno di laureati odontoiatri assunto sulla base del modello previsionale proposto dal Ministero della Salute, pur essendo un parametro cui ordinariamente riferirsi nella programmazione dei posti disponibili per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, non può avere carattere automaticamente vincolante ma deve essere temperato, laddove l'allocazione delle risorse, per pareggiarlo, evidenzia che le suddette risorse non siano disponibili, anche tenendo conto che trattasi di stime elaborate, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, su un arco temporale medio lungo, successivo alla conclusione del corso di laurea e collegato a numerosi fattori concorrenti in merito alla formazione complessiva del laureato in odontoiatria e protesi dentaria;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- CONSIDERATA la peculiare caratteristica del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria che richiede numerose esercitazioni pratiche e apposito tirocinio presso strutture pubbliche o private accreditate nonché di apparecchiature specifiche, tale da rendere necessaria un'attenta e ponderata valutazione della programmazione dei posti messi a disposizione annualmente dagli atenei, in base alle complessive risorse disponibili, dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci annuali;
- VISTA la nota del 10 agosto 2022, prot. n. 18976 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della ricerca del 22 novembre 2021, prot. n. 2711 sopra citato, ha chiesto ad ANVUR le valutazioni di competenza sui piani di raggiungimento che sono stati inseriti dagli Atenei nella banca dati SUA-CdS entro il termine del 21 marzo 2022 oppure che saranno inseriti dalle Università entro il termine del 1° settembre 2022 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria ovvero per Unicamillus-Saint International University oh Health Sciences,
- VISTA la nota del 29 agosto 2022, prot. 19623 con la quale l'Anvur ha trasmesso la Delibera del proprio Consiglio Direttivo n. 178 del 24 agosto 2022 avente ad oggetto: *“esito della verifica dei piani di raggiungimento dei requisiti di docenza dei corsi di studio già accreditati nell'a.a. 2021\2022 (1 gruppo) confermati per l'attivazione nell'a.a. 2022\2023”*;
- CONSIDERATO che l' Anvur, per il corso di laurea sopra citato, ha ritenuto coerente il piano di raggiungimento della docenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 1154\2021;
- VISTE le risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca del giorno 27 luglio 2022 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l'anno accademico 2022/2023;
- TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- VISTO il fabbisogno di laureati in odontoiatria e protesi dentaria sancito dall'Accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la cui entità è superiore rispetto all'offerta formativa disponibile;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- RITENUTO** di non poter procedere per l'anno accademico 2022/2023 ad un ampliamento dei posti attribuiti in via provvisoria con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° luglio 2023, prot. n. 1115 fino al pareggiamento con il fabbisogno sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- PRESO ATTO** che tale pareggiamento è risultato impossibile, nel rispetto dei criteri recati dall'art. 3 co. 2 della legge n.264/1999;
- RITENUTO** in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;
- TENUTO CONTO** della necessità di disporre la ripartizione dei posti tra le università

DECRETA

Articolo 1 Posti disponibili

1. Per l'anno accademico 2022/2023 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, destinati ai candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e nei limiti del possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 1154/2021 nel numero di **1330** e sono ripartiti fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce integralmente la tabella di cui al DM del 1° luglio 2022, n. prot. n. 1115.
2. I posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono stati definiti con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° luglio 2022, prot. n. 1114.
3. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 2, sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non Ue residenti in Italia di cui al medesimo comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all'estero.
4. Con apposita nota operativa sono fornite agli atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al comma 3 del presente articolo.



Al Ministro dell' università e della ricerca

Articolo 2

Effetti della programmazione nazionale annuale

1. Ciascuna università dispone l'ammissione al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, co. 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, in base alle assegnazioni dei candidati effettuate dal Ministero dell'università e ricerca a seguito degli scorrimenti della graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
2. I posti di cui al co. 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2022/2023 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, in conformità agli artt. 3 e 4 della legge n. 164/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.
3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore circa la formazione professionale di (dentista) odontoiatra, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né utilizzazioni di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni della durata legale del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, salvo il caso dell'adozione di una eventuale sentenza passata in giudicato della competente Autorità giurisdizionale che riguardi il presente anno accademico.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 3

Rimedi giudiziari e disciplina applicabile

1. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art.3 co. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett.c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3 del decreto



Al Ministro dell' università e della ricerca

legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto.

3. Le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “*status*” ed in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza.

4. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° luglio 2021, prot. n. 1115 recante: «*Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022\2023*»;

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa